



COMUNE DI ARZACHENA

Provincia di Sassari

Zona omogenea Olbia - Tempio

ORDINANZA N°1 DEL 22/01/2021

Oggetto: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 39 DEL 10.11.2020 RELATIVA AL DIVIETO DI UTILIZZO AI FINI ALIMENTARI DELL'ACQUA EROGATA IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI ARZACHENA (SS).

IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 39 del 10.11.2020 con la quale si ordinava il divieto di utilizzo ai fini alimentari dell'acqua erogata su tutto il territorio comunale di Arzachena, in quanto non idonea per gli usi potabili e per l'incorporazione negli alimenti per via di un fuori servizio dell'Impianto di potabilizzazione Agnata che ha determinato uno scadimento qualitativo dell'acqua, con non conformità per l'elevata torbidità e la concentrazione di Manganese superiore ai valori di parametro previsti dal D.Lgs. 31/01, così come da comunicazione Prot. n. 51090 del 10.11.2020 da parte della Azienda Tutela Salute Sardegna ASSL di Olbia – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione;

PRESO ATTO della nota registrata al Protocollo Generale di questo Ente al n. 3493 del 22.01.2021, trasmessa dall'ASSL di Olbia – Dipartimento di Prevenzione Zona Nord – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione con la quale si evidenzia che dagli esiti effettuati dall'ARPAS di Sassari sulle acque prelevate in data 12.01.2021 nel punto di prelievo SSR6030 – R. N. CONT. Via Chiodino - Arzachena, emerge la rispondenza delle acque ai valori di parametro fissati in allegato I del D.Lgs. 31/2001;

RICHIAMATO l'art. 2 comma 1 lett. A) del Decreto Legislativo 02 febbraio 2001 N.31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" secondo il quale: per acque destinate al consumo umano si intendono quelle trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande o per gli altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 39 del 10.11.2020 che stabilisce il divieto di utilizzo ai fini alimentari dell'acqua erogata in tutto il territorio comunale di Arzachena;

VISTO l'art. 10 del D.Lgs. 02.02.2001, n. 31 "attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ed ii.;

VISTO l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 che sancisce che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze con tingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per i motivi in premessa la revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 39 del 10.11.2020 di divieto di utilizzo ai fini alimentari dell'acqua erogata in tutto il territorio comunale di Arzachena;

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga trasmessa in copia:

- All'Ufficio Messi Comunali per provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online;
- Al Comando di Polizia Locale – Sede;
- Alla Società ABBANOVA Spa;
- All'Azienda per la tutela della Salute di Sassari;
- Alla Direzione ASSL di Olbia;
- Al Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione;
- Agli organi di stampa per la diffusione alla cittadinanza.

INFORMA

Ai sensi del D.Lgs. n°104 del 02/07/2010, avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n°1199.

IL SINDACO

Avv. Roberto Ragnedda

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ed ii., sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)